Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° ottobre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1970.

Ripartizione degli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 30 marzo 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961, e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968 e 19 novembre 1969;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 30 marzo 1969 sono devoluti ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Roma — Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale	2,381988
2. Roma — Centro di Iniziativa Giovanile	0,442369
3. Roma — Federazione Nazionale della Stampa Italiana	1,190994
4. Vigolzone (Piacenza), fraz. Villò — Asilo Infantile « Katie Nasalli Rocca »	1,020853
5. Roma — Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Presidenza Centrale	1,020853
6. Roma — Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare	0,340284
7. Firenze — Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	1,020853
8. Roma — Comitato Italiano del Movimento Mondiale delle Madri	0,170142
9. Roma — Dopolavoro Ministeri Finanziari	10,208520
10. Roma — Centro Nazionale Sportivo « Libertas »	0,340284
11. Roma — Associazione Nazionale Carabinieri	1,020853
12. Roma — Associazione Nazionale del Fante - Federazione Provinciale Romana	0,102085
13. Roma — Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna	0,102085
14. Roma — Associazione Nazionale Carristi d'Italia	0,102085
15. Roma — Associazione Nazionale Autieri d'Italia	0,102085
16. Roma — Istituto « Andrea Doria » per l'assistenza agli Orfani e alle Famiglie dei Marinai Caduti in Guerra	0,102085
17. Roma — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - Presidenza Nazionale	0,170142
18. Roma — Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione Inquadrati nei Reparti Regolari delle FF.AA.	0,340284
19. Roma — Istituto di Studi sull'Europa e sui Paesi in via di Sviluppo	1,701421
20. Roma — Centro Sportivo Italiano - Presidenza Centrale	1,701421
21. Roma — Associazione Italiana Circoli Sportivi - Presidenza Centrale	0,850710
22. Roma — Associazione Centri Sportivi Italiani - Presidenza Centrale	0,850710
23. Roma — Opera Nazionale Maternità e Infanzia	2,041704
24. Roma — Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza	1,701421
25. Roma — Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia	1,020853
26. Roma — Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori	0,340284
27. Sulmona (L'Aquila) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
28. Nicastro (Catanzaro) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
29. Caltagirone (Catania) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
30. Crotone (Catanzaro) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
31. Avezzano (L'Aquila) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
32. Belluno — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
33. Sala Consilina (Salerno) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
34. Trani (Bari) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
35. Lagonegro (Potenza) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
36. Larino (Campobasso) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142

	%
37. La Spezia — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
38. Massa (Massa Carrara) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
39. Melfi (Potenza) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
40. Orvieto (Terni) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
41. Viterbo — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
42. Aosta — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
43. Gorizia — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
44. Isernia — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
45. Lanciano (Chieti) — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
46. Rovigo — Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai Liberati dal Carcere e alle Famiglie dei Detenuti presso la Procura della Repubblica	0,170142
47. Roma — Federazione Italiana contro la Tubercolosi	0,340284
48. Roma — Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori	0,340284
49. Roma — Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordomuti	0,170142
50. Roma — Associazione Nazionale tra Invalidi per esiti di Poliomielite	0,170142
51. Milano — Società Umanitaria Fondazione P.M. Loria	1,020853
52. Milano — Unione Italiana della Cultura Popolare	0,340284
53. Milano — Federazione Italiana Biblioteche Popolari	0,340284
54. Milano — Associazione Italiana per la Promozione delle Ricerche sul Cancro	0,170142
55. Roma — Ente Comunale di Assistenza	0,340284
56. Roma — Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli Subnormali	0,340284
57. Roma — Movimento di Collaborazione Civica	0,510426
58. Roma — Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo	1,020853
59. Roma — Dopolavoro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,680568
60. Roma — Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani di Guerra Anormali Psichici	0,340284
61. Roma — Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici	0,340284
62. Napoli — Ente Comunale di Assistenza	0,340284
63. Vailate (Cremona) — Asilo Infantile « Zambelli-Ferri »	0,102085
64. Pogno (Novara), fraz. Berzonno — Pio Istituto Cura Climatica	0,238199
65. Roma — Opera per l'Assistenza ai Profughi Giuliani e Dalmati e di Rimpatriati	0,340284
66. Roma — Lega Italiana per la Lotta contro la Poliomielite e Malattie Affini	0,340284
67. Torino — Piccola Casa Divina Provvidenza « Cottolengo »	0,340284
68. Piove di Sacco (Padova) — Asilo Infantile « Maria Bambina »	0,170142
69. Padova — Casa del Fanciullo - Per Orfanelli	0,170142
70. Dolo (Venezia) — Casa di Ricovero dell'Ente Comunale di Assistenza	0,170142
71. Mercato Saraceno (Forlì) — Casa di Riposo per Vecchi	0,119099
72. Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) — Località Villa Argine Casa della Carità	0,102085
73. Pisa — Opera Pia Cottolengo	0,170142
74. Pisa — Istituto « Sacro Cuore »	0,102085
75. Firenze, fraz. Rifredi — Opera della Divina Provvidenza « Madonnina del Grappa »	0,170142
76. Figline Valdarno (Firenze) — Casa di Riposo « Lodovico Martelli »	0,119099
77. Firenze — Opera Pia - Ente per i Figli del Popolo	0,102085
78. Civitavecchia (Roma) — Repubblica dei Ragazzi - Villaggio del Fanciullo	0,170142
79. Monterotondo (Roma) — Istituto Educativo Femminile	0,136115
80. Terracina (Latina) — Opera Pia Società Romana Pro Infanzia Colonia Marina Permanente	0,170142
81. Roma — Associazione Culturale Ricreativa ed Assistenziale dei Sardi Emigrati	0,102085
82. Roma — Centro Nazionale Apostolato della Bontà nella Scuola	0,102085
83. Roma — Dame del Pronto Soccorso - Istituti Riuniti	0,119099
84. Roma — Fondazione Pro Juventute « Don Carlo Gnocchi » per minori invalidi poliomielitici	0,170142
85. Roma — Istituto « Marcello e Rosa Sinigaglia »	0,170142
86. Roma — Istituto Maestre Pie dell'Addolorata	0,102085
87. Roma — Opera Divin Redentore « Casa dell'Amore Fraterno »	0,119099
88. Roma — Orfanotrofio « Boccone del Povero »	0,102085
89. Roma — Opera « Ronconi-Pennesi »	0,170142
90. Roma — Parrocchia Sant'Angela Merici - Per le opere assistenziali	0,069702

	%
91. Positano (Salerno) — Asilo Infantile « Luigi Rossi »	0,102085
92. Santa Lucia di Serino (Avellino) — Asilo di Mendicità « Nicolò De Filippis »	0,085071
93. Avellino — Centro Italiano Femminile	0,170142
94. Avellino — Casa dei Bimbi Irpini	0,170142
95. Portici (Napoli) — Istituto « Piccole Ancelle di Cristo Re »	0,170142
96. Afragola (Napoli) — Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re - Per la Casa di Cura San Pio X	0,170142
97. San Giuseppe Vesuviano (Napoli) — Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re	0,136115
98. Mondragone Lido (Caserta) — Colonia Permanente « Stella Maris »	0,170142
99. Forio d'Ischia (Napoli) — Colonia Marina « Giuseppina Saragat »	0,102085
100. Piano di Sorrento (Napoli) — Opera Pia Ospizio di Mendicità « San Michele »	0,136115
101. Napoli — Asilo « Ugo Filangieri »	0,170142
102. Sala Consilina (Salerno) — Istituto - Convitto « Juventus »	0,170142
103. Napoli — Orfanotrofio Militare	0,170142
104. Forino (Avellino) — Ente Comunale di Assistenza	0,170142
105. Forino (Avellino) — Asilo Infantile « Elena d'Aosta »	0,340284
106. Forino (Avellino) — Parrocchia di Santo Stefano - Per le opere assistenziali	0,068057
107. Forino (Avellino) — Opera Missionaria « Sacro Cuore » dei Padri Passionisti - Per la Scuola Materna	0,068057
108. Rubano (Padova), fraz. Sarmeola — Opera della Provvidenza Sant'Antonio	1,701421
109. Quinto Vicentino (Vicenza), fraz. Valproto — Scuola Materna « Angela Ciprian »	0,085071
110. Thiene (Vicenza) — Scuola Materna « Santa Maria dell'Olmo »	0,340284
111. Viadana (Mantova) — Istituto Villaggio del Ragazzo	0,085071
112. Vicenza — Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale	0,340284
113. Vicenza — Parrocchia Sant'Agostino Per le opere assistenziali	0,340284
114. Vicenza — Parrocchia di Santa Maria Bertilla - Per le opere sociali di assistenza	1,361136
115. Ailano (Caserta) — Parrocchia San Giovanni Apostolo - Per le opere assistenziali	0,085071
116. Alife (Caserta) — Asilo Infantile « Regina Elena »	0,085071
117. Alife (Caserta) — Istituto Femminile « San Francesco » delle Suore degli Angeli	0,085071
118. Alvignano (Caserta) — Asilo Infantile « Principe di Piemonte »	0,085071
119. Alvignano (Caserta) — Istituto Povere Figlie della Visitazione per la Casa di Riposo « Alberigi »	0,085071
120. Amaseno (Frosinone) — Scuola Materna « Luigi De Luca »	0,085071
121. Andezeno (Torino) — Ente Comunale di Assistenza	0,085071
122. Ancona, fraz. Candia loc. Aspio — Parrocchia « San Giuseppe Artigiano » - Per le opere assistenziali	0,085071
123. Ancona — Patronato Scolastico	0,102085
124. Anghiari (Arezzo), fraz. San Leo — Asilo Infantile San Leone	0,085071
125. Anzi (Potenza) — Oratorio « G. Battaglia » della Parrochia di San Giuliano	0,085071
126. Caserta, fraz. Briano — Asilo Infantile Regina Elena di Savoia	0,085071
127. Caserta — Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici	1,361136
128. Caserta — Centro Italiano Femminile - Presidenza Provinciale	0,085071
129. Caserta — Consorzio per il Potenziamento della Ricerca Scientifica e degli Studi Universitari	1,361136
130. Caserta — Curia Vescovile - Per le opere sociali di assistenza	0,255213
131. Caserta, fraz. Casolla — Istituto Piccoli Amici di Gesù delle Suore Oblate del Sacro Cuore	0,085071
132. Caserta — Centro Giovanile Oratorio Salesiano	0,085071
133. Caserta — Orfanotrofio Maschile « Sant'Antonio »	0,085071
134. Caserta — Società Storia Patria di Terra e di Lavoro presso il Seminario di studi Danteschi	0,085071
135. Casoria (Napoli) — Pia Casa Arcivescovile per Sordomute delle Suore Stimmatine	0,085071
136. Casoria (Napoli) — Pia Opera Padre « Lodovico da Casoria » dei Frati Bigi	0,085071
137. Castel Focognano (Arezzo), fraz. Rassina — Parrocchia di San Martino Vescovo - Per le opere assistenziali	0,085071
138. Chiusi della Verna (Arezzo) — Scuola Materna Parrocchiale San Francesco Stimmatizzato	0,085071
139. Ciorlano (Caserta) — Parrocchia di « San Nicola di Bari » - Per le opere assistenziali	0,085071
140. Civitanova Marche (Macerata) — Istituto « Alfonso Maria Fusco »	0,085071
141. Claino con Osteno (Como) — Ente Comunale di Assistenza	0,085071
142. Colico (Como) — Ente Comunale Assistenza	0,085071
143. Collevecchio (Rieti) — Amministrazione Comunale per Incremento Attività Sportive	0,170142
144. Como — Consorzio Provinciale ACLI - Attività di Cooperazione Edilizia	0,085071
145. Como — ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Ufficio Frontalieri - Sezione Provinciale	0,085071
146. Como — Associazione « Fronte della Famiglia »	0,085071
147. Como — Basilica Cattedrale - Per le opere assistenziali	0,153128
148. Como — Chiesa Parrocchiale S. Fedele Martire - Per le opere assistenziali	0,102085
149. Como, loc. Sagnino — Parrocchia di S. Paolo Apostolo - Per le opere assistenziali	0,153128
150. Marentino (Torino), fraz. Vernone — Casa dei Bimbi Abbandonati	0,085071
151. Marentino (Torino) — Ente Comunale di Assistenza	0,085071

	%
152. Marzano Appio (Caserta) — Parrocchia di San Sebastiano - Per le opere assistenziali	0,085071
153. Matera — Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Sede Provinciale	0,085071
154. Matera — Casa della Carità	0,170142
155. Matera — Circolo Culturale « Ezio Vanoni »	0,170142
156. Matera — Parrocchia Immacolata dei Frati Cappuccini - Per l'Oratorio	0,085071
157. Matera — Parrocchia San Pio X - Per le opere assistenziali	0,085071
158. Matera — Parrocchia di San Rocco - Per le opere assistenziali	0,085071
159. Matera, rione Lanera — Villaggio del fanciullo « Sant'Antonio » dei Padri Rogazionisti	0,170142
160. Montemarciano (Ancona) — Parrocchia San Cassiano Martire - Per le opere assistenziali	0,085071
161. Monteroberto (Ancona), fraz. Pianello Vallesina — Parrocchia di San Benedetto Abbate - Per le opere assistenziali	0,085071
162. Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) — Parrocchia di San Vito Martire - Per le opere assistenziali	0,085071
163. Monticello Brianza (Como) — Casa del Giovane	0,085071
164. Napoli — Arcivescovàdo - Ufficio Assistenza Arcivescovile	1,190994
165. Napoli, fraz. Barra — Casa del Fanciullo Povero presso la Parrocchia Maria SS.ma di Caravaggio	0,085071
166. Napoli — Centro Internazionale di Redenzione Umana - Alto Comitato Campano	0,085071
167. Nettuno (Roma) — Ospedale Civile « Urbano Barberini » - Per le opere sociali e di assistenza	1,020853
168. Nibionno (Como), fraz. Tabiago — Parrocchia SS. Simone e Giuda - Per le opere assistenziali	0,085071
169. Norcia (Perugia) — Complesso Bandistico « Città di Norcia »	0,085071
170. Oggiono (Como) — Istituto Madonnina del Duomo delle Suore Domenicane della Beata Imelda	0,085071
171. Olgiate Comasco (Como) — Oratorio Maschile	0,085071
172. Ortignano Raggiolo (Arezzo) — Asilo Infantile « San Matteo »	0,085071
173. Ortignano Raggiolo (Arezzo), loc. San Pietro in Frassino — Parrocchia San Pietro e Paolo - Per le opere assistenziali	0,085071
174. Palazzo San Gervasio (Potenza) — Parrocchia San Nicola - Per le opere assistenziali	0,085071
175. Pratovecchio (Arezzo) — Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,085071
176. Pratovecchio (Arezzo) — Casa Comunale di Riposo	0,170142
177. Presenzano (Caserta) — Arcipretura San Nicola di Bari - Per le opere assistenziali	0,085071
178. Quagliano (Napoli) — Istituto Orfanotrofio « Canonico Migliaccio »	0,085071
179. Quarto (Napoli) — Ente Comunale di Assistenza	0,170142
180. Rapolla (Potenza) — Parrocchia San Michele Arcangelo - Per le opere assistenziali	0,085071
181. Raviscanina (Caserta) — Parrocchia di Santa Croce - Per le opere assistenziali	0,085071
182. Rieti — Istituto Clarisse « S. Lucia »	0,085071
183. Rieti — Seminario Vescovile - Per le opere assistenziali	0,085071
184. Rigutino (Arezzo) — Asilo Infantile Parrocchiale « Giuseppe Meacci »	0,085071
185. Ripatransone (Ascoli Piceno) — Opera Diocesana di Assistenza	0,102085
186. Riva Presso Chieri (Torino) — Asilo Infantile « Serra Paolina ved. Marone »	0,085071
187. Rivoli (Torino) — Parrocchia Santa Maria della Stella - Per le opere assistenziali	0,170142
188. Roccamonfina (Caserta) — Asilo Infantile « Pietro Fedele » delle Suore Ancelle dell'Immacolata	0.085071
189. Roccamonfina (Caserta) — Santuario Madonna SS. dei Lattani - Per opere assistenziali	0,085071
190. Roccamonfina (Caserta) — Parrocchia Santa Maria ad Nives - Per le opere assistenziali	0,085071
191. Roma— Associazione Italiana Maestri Cattolici	0,085071
192. Roma — Comitato Romano « Messa degli Artisti »	0,085071
193. Roma — Istituto delle Benedettine di San Giovanni Battista	0,085071
194. Roma — Istituto « Madre Maria Eugenia » delle Religiose dell'Assunzione	0,085071
195. Roma — Istituto Religiose Mercedarie del SS. Sacramento	0,085071
196. Roma — Movimento dei Laici per l'America Latina	0,085071
197. Roma — Parrocchia San Cirillo - Per le opere assistenziali	0,085071
198. Roma — Parrocchia Santa Paola Romana - Per le opere assistenziali	0,170142
199. Roma — Asilo Infantile Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli	0,272227
200. Ronciglione (Viterbo) — Parrocchia dei SS. Pietro e Caterina - Per le opere assistenziali	0,085071
201. Ruoti (Potenza) — Parrocchia di San Nicola - Per le opere assistenziali	0,085071
202. San Cipriano D'Aversa (Caserta) — Asilo Infantile Maria SS. Assunta	0,085071
203. San Cipriano d'Aversa (Caserta), frazione Casapesenna — Piccola Casetta di Nazareth	0,085071
204. San Fele (Potenza) — Parrocchia « S. Maria della Quercia » - Per opere assistenziali	0,085071
205. San Ginesio (Macerata) — Parrocchia di Santa Maria Assunta in Alto Cielo - Per le opere assistenziali	0,085071
206. San Ginesio (Macerata) — Società Sportiva Ginesina	0,238199
207. San Giorgio a Cremano (Napoli) — Istituto « Ancelle di Maria Immacolata »	0,170142

	%
208. San Giorgio del Sannio (Benevento) — Orfanotrofio Francescano	0,085071
209. San Giorgio di Pesaro (Pesaro) — Asilo Infantile « Coniugi Evangelisti »	0,085071
210. San Giorgio Lucano (Matera) — Asilo Infantile « P. Rocco » delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori	0,085071
211. San Gregorio Matese (Caserta) — Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Per le opere assistenziali	0,085071
212. San Marcello (Ancona) — Parrocchia San Marcello Papa e Martire - Per le opere assistenziali	0,085071
213. San Mauro Forte (Matera) — Oratorio Educativo Ricreativo per la Gioventù della Parrocchia di Santa Maria Assunta	0,085071
214. San Mauro Forte (Matera) — Scuola Materna Discepole di Gesù Eucaristico	0,085071
215. San Pietro Infine (Caserta) — Parrocchia San Nicola Vescovo - Per le opere assistenziali	0,085071
216. Teano (Caserta) — Centro di Cultura « Amici di Teano »	0,085071
217. Teano (Caserta), fraz. Casi — Istituto Maria Immacolata	0,085071
218. Teano (Caserta) — Opera Diocesana di Assistenza	0,085071
219. Teano (Caserta) — Seminario interdiocesano - Per le opere assistenziali	0,085071
220. Teano, fraz. Casafredda (Caserta) — Unione Sportiva Fulgor	0,187156
221. Terni, fraz. Cesi — Istituto Femminile per Orfane	0,085071
222. Tito (Potenza) — Asilo Infantile « Principe di Piemonte »	0,136115
223. Torino — Associazione Nazionale Italiana Grandi Invalidi di Guerra	0,085071
224. Torre Annunziata (Napoli) — Istituto Gesù Bambino delle Povere Figlie di Sant'Antonio	0,085071
225. Torre Annunziata (Napoli) — Parrocchia Immacolata Concezione - Per le opere assistenziali	0,085071
226. Torre del Greco (Napoli) — Aspirantato Lasalliano Fratelli delle Suore Cristiane	0,085071
227. Trentola Ducenta (Caserta) — Piccola Casa della Divina Provvidenza « Cottolengo »	0,102085
228. Trentola Ducenta (Caserta) — Scuola Materna Parrocchiale « S. Michele Arcangelo »	0,085071
229. Tricarico (Matera) — Istituto Nazionale Addestramento Settore Artigiano - Centro INIASA	0,085071
230. Tricarico (Matera) — Parrocchia San Potito Martire - Per opere assistenziali	0,136115
231. Trivigno (Potenza) - Scuola Materna	0,085071
232. Valle di Maddaloni (Caserta) — Opera della Fraternità « Rega »	0,085071
233. Venosa (Potenza) — Centro Sorriso per Figli di Emigrati	0,102085
234. Verderio Inferiore (Como) — Ente Comunale di Assistenza	0,085071
235. Vico Equense (Napoli), fraz. Moiano — Parrocchia di San Renato - Per le opere assistenziali	0,085071
236. Palermo — Unione Ex Allievi « Cusmano » Boccone del Povero	0,085071
237. Palermo, fraz. Falsomiele — Associazione Famiglie Numerose Sezione Borgo Ulivia	0,085071
238. Palermo — Opera Pia « Casa Lavoro e Preghiera Padre Giovanni Messina »	0,144621
239. Palermo — Casa di Riposo « Giacomo Cusmano » Villagrazia	0,085071
240. Casale Monferrato (Alessandria) — Asilo Infantile	0,167420
241. Chiusa di Pesio (Cuneo), fraz. San Bartolomeo — Asilo Infantile « Gandolfi »	0,085071
242. Cuneo — Istituto Sacra Famiglia delle Suore di Carità	0,340284
243. Conzano (Alessandria), fraz. S. Maurizio — Istituto « Casa del Ragazzo »	0,085071
244. Villanova Solaro (Cuneo) — Asilo Infantile « Rinaudo Delfina Colonna »	0,085071
245. Bologna — Circolo Culturale Ricreativo « Club 3 P »	0,510426
246. Bologna — Istituto Nazionale Istruzione Professionale in Agricoltura « I.N.I.P.A. »	0,510426
247. Bologna — E.P.A.C.A. - Ente di Patrocinio e di Assistenza ai Coltivatori Agricoli	0,680568
248. Terni — Opera di Assistenza della Gioventù della « Fondazione Domus Gratiae »	1,701421
249. Bologna — Ente Scuola di Servizio Sociale « E.N.S.I.S.S. »	0,340284
250. Bologna — Istituto delle Povere Cieche delle Figlie di Carità Canossiane	0,085071
251. Bologna — Opera Diocesana di Assistenza	0,340284
252. Bologna — Casa della Giovane Lavoratrice « Santa Chiara »	0,085071
253. Cesena (Forlì) — Gruppo Studi Sociali	0,102085
254. Cesena (Forlì), fraz. S. Giorgio — Asilo Parrocchiale « Caduti di Guerra »	0,085071
255. Cesena (Forlì), fraz. Villa Chiaviche — Parrocchia di San Giuseppe Artigiano - Per le opere assistenziali	0,085071
256. Adria (Rovigo) — Cattedrale - Per le opere assistenziali	0,170142
257. Adria (Rovigo) — Parrocchia di Santa Maria Assunta - Per le opere assistenziali	0,119099
258. Arquà Polesine (Rovigo) — Parrocchia di Sant'Andrea - Per le opere assistenziali	0,085165
259. Badia Polesine (Rovigo) — Parrocchia di San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,102085
260. Rovigo, fraz. Borsea — Parrocchia di San Zenone Vescovo - Per le opere assistenziali	0,085071
261. Crespino (Rovigo) — Parrocchia dei SS. Martino e Severo - Per le opere assistenziali	0,102085
262. Gavello (Rovigo) — Parrocchia S. Maria delle Grazie - Per le opere assistenziali	0,085071
263. Rovigo, fraz. Mardimago — Parrocchia San Floriano Martire - Per le opere assistenziali	0,102085
264. Africo Nuovo (Reggio Calabria) — Istituto « Serena Juventus »	0,170142

	%
265. Africo Nuovo (Reggio Calabria) — Casa del Giovane « Don Domenico Cristiano »	0,340284
266. Carbone (Potenza) — Parrocchia di San Francesco - Per le opere assistenziali . .	0,085071
267. Chiaromonte (Potenza) — Parrocchia San Tommaso Apostolo - Per le opere assistenziali	0,085071
268. Lagonegro (Potenza) — Ente Comunale di Assistenza	0,255213
269. Montecatini Terme (Pistoia) — Accademia d'Arte « Montecatini »	1,361136
270. Roma - Convitto Universitario « Giuseppe Toniolo » - Per le opere assistenziali	0,085071
271. Santa Marina (Salerno), fraz. Policastro Bussentino — Curia Vescovile - Per le opere sociali	0,680568
272. Tursi (Matera) — Curia Vescovile - Per opere sociali	0,850710
273. Accettura (Matera) — Colonia Montana « San Giuliano »	0,102085
274. Acerenza (Potenza) — Oratorio Parrocchiale « S. Antonio » .	0,170142
275. Acquaformosa (Cosenza) — Centro Assistenza Preventiva Giovanile	0,340284
276. Ferrandina (Matera), fraz. Borgo Macchia - Scuola Materna « Sacro Cuore »	0,136115
277. Gallicchio (Potenza) — Asilo infantile « S. Maria degli Angeli » .	0,102085
278. Grassano (Matera) — Parrocchia di San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali .	0,102085
279. Grassano (Matera) — Parrocchia « Madonna del Carmine » - Per le opere assistenziali . . .	0,102085
280. Gravina di Puglia (Bari) — Curia Vescovile - Per le opere assistenziali .	0,340284
281. Lagonegro (Potenza) — Parrocchia « San Nicola di Bari » - Per le opere assistenziali . .	0,170142
282. Lagonegro (Potenza) — Orfanotrofio « Adriana Colonna » .	0,170142
283. Lagonegro (Potenza) — Pia Casa di Riposo per Vecchie Povere « Maria Luisa Cosentino »	0,170142
284. Pignola (Potenza) — Asilo Infantile Saverio Olita	0,136115
285. Potenza — Curia Arcivescovile - Per la Colonia Marina « Stella Maris » di Policoro	0,680568
286. Policoro (Matera) — Colonia « Giovanni XXIII »	0,170142
287. Potenza — Oratorio Maschile Beato Bonaventura	0,136115
288. Potenza — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali . . .	0,136115
289. Potenza, rione Santa Maria — Parrocchia Santa Maria - Per le opere assistenziali	0,136115
290. Potenza — Casa di Riposo « Raffaele Acerenza »	0,340284
291. Potenza — Curia Vescovile - Per le opere Sociali e di Assistenza . . .	0,340284
292. Potenza, rione Santa Maria — Istituto delle Figlie della Carità Canossiane . . .	0,272227
293. Potenza — Istituto Discepole di Gesù Eucaristico - Per la Scuola Materna « Alcide De Gasperi »	0,170142
294. San Chirico Raparo (Potenza) — Asilo Infantile « Padre Semeria »	0,170142
295. San Chirico Raparo (Potenza) — Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo - Per le opere assistenziali	0,102085
296. San Costantino Albanese (Potenza) — Asilo Infantile Parrocchiale « Sacro Cuore »	0,170142
297. San Costantino Albanese (Potenza) — Parrocchia San Costantino - Per le opere assistenziali	0,102085
298. San Giorgio Lucano (Matera) — Parrocchia San Francesco d'Assisi - Per le opere assistenziali	0,510426
299. San Lucido (Cosenza) — Polisportiva Libertas « Gervasio Federici »	0,102085
300. San Severino Lucano (Potenza) — Parrocchia Santa Maria degli Angeli - Per le opere assistenziali	0,102085
301. San Severino Lucano (Potenza) — Asilo Infantile « Maria SS. del Pollino » . . .	0,102085
302. Castelfranco Veneto (Treviso), fraz. Campigo — Parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire - Per l'Asilo Infantile . . .	0,170142
303. Castelfranco Veneto (Treviso) — Casa di Ricovero degli Istituti Riuniti . . .	0,170142
304. Casier (Treviso) — Scuola Materna « A. Toso »	0,085071
305. Castello di Godego (Treviso) — Parrocchia « Plebs Nativitatis Sanctae Mariae et S. Petri de Gutico » - Per opere assistenziali	0,085071
306. Castello Tesino (Trento) — Soggiorno Alpino « Luigi Caron »	0,680568
307. Capranica Prenestina (Roma) — Parrocchia « S. Maria Maddalena » - Per le opere assistenziali	0,238199
308. Comacchio (Ferrara) — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali . .	0,085071
309. Castelfranco Veneto (Treviso) — Opera Pia « Fondazione Morello »	0,170142
310. Ferrara, fraz. Porotto — Società Corale « Giuseppe Verdi »	0,170142
311. Ferrara — Parrocchia di Santo Spirito - Per le opere assistenziali	0,085071
312. Gaiarine (Treviso), fraz. Albina — Asilo Infantile « Villa Elena » presso la Parrocchia di Albina	0,085071
313. Istrana (Treviso), fraz. Sala — Scuola Materna « San Pio X »	0,170142
314. Istrana (Treviso), fraz. Ospedaletto — Scuola Materna « Sacro Cuore »	0,170142
315. Istrana (Treviso), fraz. Pezzan — Scuola Materna Parrocchiale « San Giovanni Bosco »	0,170142
316. Lettere (Napoli) — Orfanotrofio « Gesù Bambino »	0,085071
317. Lastra a Signa (Firenze) — Circolo « L'Incontro »	0,170142
318. Lucca — A.I.C.S. « Associazione Italiana Circoli Sportivi »	0,085071
319. Lucca — Ente Nazionale Assistenza Coltivatori « E.N.A.C. »	0,085071
320. Torre Annunziata (Napoli) — Istituto « S. Maria Mazzarello »	0,170142
321. Treviso — Parrocchia Sant'Agnese - Per la Scuola Materna e Doposcuola . . .	0,170142

	%
322. Treviso, fraz. Canizzano — Scuola Materna Parrocchiale	0,085071
323. Treviso — Casa della Gioventù di San Lazzaro	0,170142
324. Treviso — Parrocchia di San Zeno - Per le opere parrocchiali	0,170142
325. Treviso — Seminario Vescovile - Per le opere assistenziali	0,340284
326. Treviso — Parrocchia della Cattedrale - Per la Scuola di Cultura religiosa e Oratorio	0,170142
327. Treviso — Asilo Infantile « Graziano Appiani »	0,170142
328. Scala (Salerno), fraz. Pontone — Parrocchia Maria SS. del Carmine - Per l'Asilo Infantile « S. Luigi Gonzaga »	0,085071
329. Roma — Fondazione « Giuseppina Saragat »	1,701421
330. Genova — Società Operaia di Mutuo Soccorso Santa Zita	0,306256
331. Roma — Associazione Nazionale Tubercolotici di Guerra e per cause di guerra	0,085071
332. Gaiba (Rovigo) — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,119099
333. Milano — Circolo Culturale Turati	1,701421
334. Ameno (Novara), fraz. Lortallo — Circolo E.N.A.L.	0,170142
335. Roma — A.R.C.I. - Associazione Ricreativa Culturale Italiana - Sede Centrale	0,680568
336. Napoli — Associazione del Lavoro e della Cultura	1,020853
337. Caserta — Circolo Artistico Culturale Sportivo « Caserta Club »	0,510426
338. Napoli — A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Comitato Provinciale	0,510426
339. Mezzojuso (Palermo) — Parrocchia Maria SS.ma Annunziata - Per opere assistenziali	0,085071
340. Auronzo di Cadore (Belluno) — Pia Casa di Riposo	0,085071
341. Bologna — Cappella Musicale Basilica Santa Maria dei Servi	0,340284
342. Bologna — Parrocchia Sant'Eugenio Papa - Per opere assistenziali	0,340284
343. Bologna — Villaggio del Fanciullo	0,340284
344. Ravenna — Istituto Villaggio del Fanciullo	0,340284
345. Osimo (Ancona) — Casa per Ferie « Monte Conero » - Per opere assistenziali	0,085071
346. Morro d'Alba (Ancona) — Parrocchia San Gaudenzio - Per le opere assistenziali	0,085071
347. Chiaravalle (Ancona) — Oratorio Maschile « Maria SS. Immacolata » - Opere Assistenziali	0,085071
348. Senigallia (Ancona), loc. Ciarnin — Parrocchia San Pio X - Per le opere assistenziali	0,085071
349. Montecarotto (Ancona) — Asilo Infantile	0,085071
350. Morro d'Alba (Ancona) — Ente Comunale di Assistenza - Per l'Opera Pia Asilo Infantile « Giacani Morganti »	0,085071
351. Foggia — Scuola Materna « Raggio di Sole »	0,085071
352. Vieste (Foggia) — Parrocchia San Giuseppe Artigiano - Per le opere assistenziali	0,170142
353. San Marco in Lamis (Foggia) — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,170142
354. Bologna — Associazione per lo Sviluppo delle Scienze Religiose in Italia	1,190994
355. Sant'Anastasia (Napoli) — Orfanotrofio Femminile « Madonna dell'Arco »	0,085071
356. Fontaniva (Padova), fraz. San Giorgio in Brenta — Parrocchia di San Giorgio - per l'Asilo Infantile	0,085071
357. Osimo Stazione (Ancona) — Parrocchia Santa Maria « Regina Pacis » - Per le opere assistenziali	0,085071
358. Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) — Parrocchia Maria SS. Annunziata - Per le opere assistenziali	0,085071

Dato a Roma, addì 29 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1970
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 21

(9241)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Trasferimento di crediti del Comitato nazionale per la produttività in liquidazione all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, con il quale l'Ente economico della pastorizia è stato assoggettato alla predetta disciplina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, con il quale il Comitato nazionale per la produttività è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la gestione liquidatoria di entrambi i citati enti è stata assunta *ope legis* dall'ufficio liquidazioni, istituito con l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie del Comitato nazionale per la produttività è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Alecce Giulia - deposito cauzionale per fitto locali siti al piano V e VI dello stabile di viale Regina Margherita, 83/*d* - Tribunale di Roma - atto di citazione del 28 ottobre 1968 . . . . L. 1.100.000

2) Tonini Ivo - quota partecipazione corso « Istruzione programmata » organizzato dal 21 al 25 marzo 1966 . . .	L.	72.850
3) Casa editrice « Franco Angeli » - diritti su edizione volume « Misure della produttività nelle industrie italiane .	»	35.400
Totale	L.	1.208.250

Decreta:

I sopraelencati crediti del Comitato nazionale per la produttività in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 1.208.250 (lire unmilioneduecentottomiladuecentocinquanta) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9209)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Trasferimento di debiti del Comitato nazionale per la produttività in liquidazione all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, con il quale l'Ente economico della pastorizia è stato assoggettato alla predetta disciplina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, con il quale il Comitato nazionale per la produttività è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che la gestione liquidatoria di entrambi i citati enti è stata assunta *ope legis* dall'ufficio liquidazioni, istituito con l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie del Comitato nazionale per la produttività è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) S.p.a. O.T.I. Pierbusseti - Tribunale di Roma - atto di citazione 4 luglio 1968 saldo documenti viaggio	L.	575.000
2) Alecce Giulia - Tribunale di Roma - azione riconvenzionale spiegata in causa promossa dal C.N.P. con atto di citazione del 28 ottobre 1968, canoni di locazione e risarcimento danni locali concessi in locazione	»	8.500.000
Totale . . .	L.	9.075.000

Atteso che il Comitato nazionale per la produttività in liquidazione ha effettuato ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione del Comitato nazionale per la produttività in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 9.075.000 (lire novemilionisettantacinquemila), sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9208)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo) si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione di cappelli di feltro nella circoscrizione comunale di Montevarchi (Arezzo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 18/1970 del 30 settembre 1970. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva Campagna 1970-71.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527, che dispone di stabilire, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1230 del 26 settembre 1969, ratificato con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1235 del 13 novembre 1969, con cui sono stati stabiliti i criteri suadetti per la campagna 1969-70;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare per la campagna 1970-71 i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui al citato provvedimento n. 1230;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera

di confermare i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - campagna 1970-71, contenuti nel provvedimento della giunta del CIP n. 1230 del 26 settembre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 27 settembre 1969) ratificato dal CIP con provvedimento n. 1235 del 13 novembre 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 novembre 1969).

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
GAVA

(9446)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti in data 10 settembre 1970, registro n. 9, foglio n. 257, si è dato atto della rinuncia al ricorso straordinario, depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 gennaio 1964, con il quale la soc. per az. Romana di Elettricità, con sede in Roma, via Poli n 14, in persona dell'amministratore delegato dott. ing. Aldo Rovelli elettivamente domiciliato in Roma, via Porta Pinciana n. 6 presso lo studio dell'avv. Aldo Dedin, impugnava la deliberazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel) in data 15 ottobre 1963 relativa alla mancata restituzione dei beni estranei alla espropriazione dell'impresa elettrica della società ricorrente.

(9227)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in località « Belvedere » del comune di Firenzuola

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria denominata « Belvedere », sita in territorio del comune di Firenzuola (Firenze), della estensione di ha. 623 circa, i cui confini, meglio specificati nei documenti agli atti, sono così delimitati: dalla strada statale n. 65 in località cava Vannini fino ad incontrare la strada che conduce al Ponte Radio in località « Castagno del Covigliaio », quindi seguendo detta strada fino al vincolo forestale e proseguendo per detto vincolo a ritrovare la strada statale n. 65 e per la strada suddetta fino alla località « La Mazzetta » e da qui la strada che conduce a « Ca di Barba » fino alla Madonnina di « Ca di Barba » e, deviando a sinistra, seguendo la strada di crinale fino allo specchio del Ponte Radio a trovare M. Freddi, quindi sempre lungo il crinale fino a « Colle di Covigliaio » a quota 1090 e da qui la strada dei Ronchi fino a trovare la strada che scende alla strada statale n. 65 in località cava Vannini.

(9231)

Limitazione di esercizio venatorio nella zona faunistica di montagna della provincia di Torino

Con decreto ministeriale 21 settembre 1970, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio nella zona faunistica di montagna della provincia di Torino è vietato, per i motivi esposti nelle premesse, fino a tutto il 12 settembre 1970.

(9230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel secondo comma delle premesse del decreto ministeriale 27 agosto 1970 « Elenco delle categorie di lavoratori altamente specializzati, per i quali è ammessa la richiesta nominativa da parte dei datori di lavoro », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1970, dove è scritto: « ... per la cui assunzione ... » leggasi: « ... per il cui avviamento al lavoro ... ».

(9296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 Mod. 241 D.P. — Data: 17 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Di Chio Enza, nata a Casamassima il 21 aprile 1938 — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 80.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1970

(8858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 30 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,56	623 —	623,02	623,06	623 —	623,58	623,07	623,06	623,56	623,15
Dollaro canadese	611,75	611,35	611,50	611,55	609,50	611,77	611,40	611,55	611,75	611,75
Franco svizzero	144,20	144 —	144,02	143,995	143,90	144,18	143,98	143,995	144,20	144 —
Corona danese	83,14	83,10	83,15	83,115	83 —	83,15	83,10	83,115	83,14	83,12
Corona norvegese	87,25	87,20	87,25	87,20	87,20	87,25	87,185	87,20	87,25	87,20
Corona svedese	119,80	119,80	119,80	119,825	119,90	119,80	119,80	119,825	119,80	118,75
Fiorino olandese	173,23	173,13	173,25	173,175	173,20	173,25	173,16	173,175	173,23	173,15
Franco belga	12,56	12,552	12,5575	12,5545	12,56	12,56	12,5525	12,5545	12,56	12,56
Franco francese	112,88	112,83	112,80	112,86	112,80	112,90	112,86	112,86	112,88	112,85
Lira sterlina	1487,75	1487,80	1487,50	1487,65	1487,50	1487,80	1487,55	1487,65	1487,75	1488 —
Marco germanico	171,63	171,55	171,51	171,525	171,50	171,65	171,57	171,525	171,63	171,58
Scellino austriaco	24,13	24,11	24,12	24,12	24,10	24,15	24,12	24,12	24,13	24,12
Escudo portoghese	21,77	21,77	21,75	21,7575	21,70	21,80	21,77	21,75	21,77	21,76
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,96	8,957	8,90	8,96	8,9545	8,957	8,96	8,95

Media dei titoli del 30 settembre 1970

Rendita 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,55
» 5 % (Ricostruzione)	86,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,50
» 5 % (Città di Trieste)	85,375
» 5 % (Beni esteri)	83,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,65
» 5,50 % » » 1969-84	88,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1970

Dollaro USA	623,065
Dollaro canadese	611,475
Franco svizzero	143,987
Corona danese	83,107
Corona norvegese	87,192
Corona svedese	119,812
Fiorino olandese	173,167
Franco belga	12,553
Franco francese	112,86
Lira sterlina	1487,60
Marco germanico	171,547
Scellino austriaco	24,12
Escudo portoghese	21,764
Peseta spagnola	8,958

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dall'8 marzo 1969 al 14 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 338/69, 356/69 e 437/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (6) .	2,00
	- gli altri paesi terzi .	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10% e inferiore o uguale al 17%	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (5) .	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (6) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
ex 04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25% e inferiore o uguale al 27%	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27% e inferiore o uguale al 41%	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41%	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9% e inferiore o uguale al 9,5% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15%	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11% ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45% in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5% e inferiore o uguale al 21% ed aventi tenore in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15%	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21% e inferiore o uguale al 39%	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39% e inferiore o uguale al 45%	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45%	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82% (4)	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (6)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (7)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98% (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5% (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20%	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40%	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967 (5)	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi terzi, esclusi i paesi europei diversi dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia, esclusi inoltre i paesi rivieraschi del Mediterraneo, nonchè l'Etiopia, la Somalia, gli Stati Uniti d'America, Portorico, il Canadà, l'Australia e l'Argentina	62,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%, escluso il formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57%	71,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57%	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	11,67
	- il Regno Unito	40,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) L'ammissione nella presente sottovoce del formaggio Grana Padano, prodotto durante il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 settembre 1967, è subordinata alla presentazione di un apposito certificato.

Gli Organismi abilitati a rilasciare detto certificato, per il prodotto da ammettere al beneficio della speciale restituzione, sono i seguenti:

1) l'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato agricolo (AIMA) per i quantitativi in suo possesso per effetto degli interventi di mercato dalla stessa eseguiti;

2) il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede a Milano, via Pietro Verri n. 8, per gli altri quantitativi da chiunque detenuti e muniti del marchio dello stesso consorzio, apposto a norma del decreto interministeriale 23 marzo 1957.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze).

(7601)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per soli titoli ad una cattedra di « Storia dell'arte » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;
Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « Storia dell'arte » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabra (1° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età e, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruolo aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concer-

nente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia

in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Registro n. 73. foglio n. 285

(9135)

Concorso per soli titoli ad una cattedra di « Scultura » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « Scultura » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria (1° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna re-

sponsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del

Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione, nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna; e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1970
Registro n. 73, *foglio n.* 284

(9136)

Concorso per soli titoli ad una cattedra di « Anatomia artistica » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, ad una cattedra di « Anatomia artistica » nell'Accademia di belle arti di Reggio Calabria (III ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio o per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appar-

tenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle leggere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità. e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare: se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*); *b*) e *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati allo ufficio concorsi dell'ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto nella valutazione dei candidati terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970
Registro n. 73, foglio n. 286

(9155)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova, fra laureati in medicina e chirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1970, n. 17439, registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1970, registro n. 54, Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 340, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della relativa professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Marzano prof. Temistocle, direttore centrale 1ª classe.

Membri:
Monti prof. Mario, direttore centrale;
Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo superiore;
Pafi dott. Ermanno, ispettore capo;
Melino prof. Carmine, ispettore capo;
Struglia dott. Luigi, ispettore capo;
Gigante prof. Domenico, direttore dell'istituto di reumatologia dell'Università di Roma;
Morelli prof. Antonio, direttore dell'istituto di clinica del lavoro dell'Università di Firenze;
Costanzo prof. Dante, primario chirurgo-ortopedico degli ospedali riuniti di Roma.

Segretario:
Baroncelli dott. Luciano, ispettore capo.

Roma, addì 4 settembre 1970

Il direttore generale: FIENGA

(9129)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26, 27, 28 e 29 ottobre 1970, alle ore 8.

(9194)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.